

non contemplati nelle leggi dei re ostrogoti, ispirate al diritto romano, e quando non si trattasse di materia penale, che doveva tutta essere regolata col diritto romano, la popolazione gota, nei rapporti interni, che erano giudicati da uno speciale magistrato, il *comes gothorum* (§ 16), abbia continuato ad usare il proprio diritto. Di ciò si hanno prove positive riguardo alla materia delle persone e della famiglia, a cui questa sopravvivenza deve essersi forse ristretta (1). Perciò la legge di Teodorico si differenzia dalle altre leggi romane, che i re delle nuove monarchie barbariche emanarono, intorno a questi tempi, per i sudditi romani dei loro Stati, perchè queste rappresentavano esclusivamente una codificazione delle regole giuridiche prescritte alla sola popolazione romana (§ 23); laddove l'editto di Teodorico si rivolge insieme a Goti e Romani, e rispetta, per il resto, la sussistenza del diritto comune, prevalentemente romano.

La data della promulgazione dell'editto è incerta, fra i lunghi anni del regno di Teodorico in Italia (493-526). Nell'incertezza, sembra tuttavia di poter riconoscere un dato sicuro, che esclude l'assegnazione agli anni correnti tra il 506 e il 511 o agli anni posteriori al 515, poichè, in questi due periodi di tempo, Cassiodoro tenne l'ufficio di questore e si deve credere ch'egli avrebbe compreso il testo tra gli atti a noi pervenuti della sua cancelleria, se fosse stato composto, al tempo della sua magistratura. Bisogna perciò riferirsi al periodo anteriore al 506 o compreso tra il 511 e il 515. Che sia da assegnare all'anno 500, sostengono alcuni, perchè una cronaca, di valore incerto (2), afferma avere Teodorico in quell'anno emanato in Roma una legge; ma ad essi si risponde che più leggi promulgò in vario

---

(1) *Ed. Theod.*, c. 32; Cassiodoro, *Variar.*, VII, 3.

(2) *Chron. Pasch.*, ad a. 500.